

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1775

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DEMASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2002

—————

Revisione dell’attuale sistema della conciliazione
delle controversie di lavoro

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema di rendere più celere la giustizia in materia di lavoro è da tempo presente all'attenzione poichè le vertenze ordinarie si protraggono, soprattutto nelle grandi metropoli, per anni. Ciò comporta inconvenienti tipici di un rapporto particolare com'è quello di lavoro, incertezza giuridica ed economica sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori dipendenti; transazioni non intimamente desiderate ma accettate solo per mettere fine alla vertenza; aggravio di spese legali, che assottiglia il risarcimento economico percepito; mutamenti - a volte definitivi - delle situazioni personali e giuridiche delle parti in giudizio (pensiamo a trasferimenti della proprietà aziendale, fallimenti, cambi di residenza del lavoratore, mutamento di attività lavorativa).

A tutto ciò, bisogna aggiungere la considerazione di politica sociale secondo cui una giustizia del lavoro rapida garantisce l'effettiva applicazione delle norme di legge e di contratto collettivo, costituendo così una remora indiretta al consolidarsi del lavoro irregolare o addirittura «nero», clandestino.

La legislazione è intervenuta molte volte per regolare questo settore della giustizia sul lavoro. Il primo intervento di rilievo è stata la legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha sancito tre importanti principi: l'istituzione di apposite «commissioni di conciliazione» presso gli Uffici provinciali del lavoro, costituite da rappresentanti delle parti e presiedute dal direttore dell'ufficio; la validità ai sensi giuridici delle transazioni avvenute in quella sede; la gratuità del giudizio innanzi ai tribunali ed alle preture.

I primi due principi della legge n. 533 del 1973 sono quelli che ci interessano in questa sede. Essi hanno operato per oltre un quarto di secolo, con risultati modesti. Infatti, es-

sendo la conciliazione «volontaria», essa avveniva solo quando le parti trovavano autonomamente e direttamente l'accordo, e la commissione fungeva solo da «notaio» certificante l'avvenuta transazione che, ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile, non poteva più essere annullata e quindi la vertenza non poteva essere ripresentata in sede giudiziaria.

Questa procedura è stata ad esempio applicata molte volte per vertenze di tipo collettivo intervenute nelle aziende, a seguito di rivendicazioni plurime ed uniformi per straordinari, differenze retributive, e così via non corrisposte, o mal calcolate, o riconosciute parzialmente: raggiunto l'accordo in sede aziendale con le organizzazioni sindacali, esso per avere efficacia di legge doveva essere singolarmente accettato come transazione innanzi alla commissione di conciliazione.

Ma restava sempre abbandonata a se stessa, alla litigiosità innanzi alle preture ed ai tribunali, la gran massa delle vertenze di lavoro, spesso per questioni esclusivamente economiche (pagamento della liquidazione, di arretrati stipendiali, indennità non corrisposte) più che per complesse interpretazioni di tipo giuridico (mansioni effettivamente svolte, intermediazione fittizia di manodopera), le quali non venivano risolte innanzi alle commissioni provinciali di conciliazione perchè mancava il requisito fondamentale: la volontà di risolvere la vertenza.

Il legislatore varò, nel marzo del 1998, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, a seguito della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, stabilendo un principio importante: l'articolo 410 del codice di procedura civile veniva modificato rendendo obbligatorio per tutti i ricorrenti per vertenze di lavoro il ri-

corso alle commissioni di conciliazione prima di adire il tribunale.

La norma, però, era carente di due clausole importanti: quella della sanzione gravante su coloro che non aderivano all'invito della commissione a comparire per il tentativo preventivo di conciliazione, e l'utilizzo, in sede giudiziaria, degli elementi acquisiti dalla commissione.

Il presente disegno di legge intende porre rimedio a queste carenze. Essa parte dalla premessa che le vertenze di lavoro debbano essere preferibilmente risolte in via conciliativa. Il disegno di legge n. 848-*bis* del Governo prevede un apposito articolo che favorisce la procedura della conciliazione affidata ad organismi paritetici istituiti in sede contrattuale. Tuttavia, questo meccanismo andrà a regime tra qualche anno e non potrà mai comprendere tutto l'universo mondo del lavoro dipendente.

Pertanto, al fine di rispettare la libertà delle singole parti interessate e - nel contempo - mantenere attivo ed efficiente il meccanismo della conciliazione effettuata in sedi pubbliche, è opportuno rivedere la normativa esistente in materia.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), stabilisce l'improcedibilità del giudizio anche nel caso in cui la domanda di conciliazione sia stata solo formalmente presentata ma non eseguita, sia per mancata presentazione di una od entrambe le parti (il caso più frequente) sia per la mancata effettiva volontà di tentare la conciliazione, il tutto certificato dal verbale della commissione di conciliazione.

Con la lettera *b*) del medesimo comma si intendono trasferire gli effetti della mancata conciliazione nel processo, cui devono essere allegati tutti gli atti della commissione affinché il giudice possa decidere più rapidamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 412-*bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: «Il giudice, ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero», sono inserite le seguenti: «che, pur essendo stato promosso nei termini prescritti, la parte non si sia presentata alla convocazione dell'apposita Commissione ovvero, pur essendosi presentata, non abbia effettivamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione come attestato dal verbale di mancata conciliazione di cui all'articolo 412, ovvero ancora rilevi»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dal verbale di mancata conciliazione redatto ai sensi dell'articolo 412. La riassunzione del processo deve essere corredata, a pena di nullità, degli atti della Commissione di conciliazione».